



Delega al Governo in materia di turismo A.C. 1698

Dossier n° 33 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
28 maggio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1698
Titolo:	Delega al Governo in materia di turismo
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	X Attività produttive
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il disegno di legge governativo si compone di **due articoli**.

L'**articolo 1** delega il Governo ad adottare entro due anni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame uno o più decreti legislativi in materia di turismo e detta i principi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega.

Tra i principi e criteri direttivi, merita richiamare:

- l'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività (lettera a);
- il coordinamento del testo delle disposizioni legislative vigenti sotto il profilo formale e sostanziale (lettera b);
- l'adeguamento, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo (lettera c);
- l'indicazione esplicita delle norme da abrogare (lettera d);
- la previsione della facoltà, per le amministrazioni competenti, di adottare provvedimenti di carattere generale (lettera e);
- la previsione dell'adozione di moduli unificati e standardizzati per ciascun tipo di provvedimento (lettera f)
- l'armonizzazione con il diritto europeo mediante il riordino della normativa in materia di professioni turistiche, la revisione della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere e la semplificazione delle procedure di raccolta, condivisione, monitoraggio e analisi dei dati (lettera g).

Il **comma 3** disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi.

Il **comma 4** delega il Governo ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui sopra disposizioni integrative e correttive.

L'**articolo 2** reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione della delega di cui all'articolo 1.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

La **lettera g) del comma 2 dell'articolo 1** conferisce al Governo la delega ad armonizzare con il diritto europeo la normativa nazionale in materia di turismo, nei limiti delle competenze statali, mediante, tra le altre cose, il riordino della normativa in materia di professioni turistiche (numero 1) e la revisione della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere, con definizione degli ambiti di attività e della tassonomia delle strutture ricettive ed extra-alberghiere (numero 2).

Al riguardo si ricorda che, in materia, la Corte costituzionale ha affermato che "qualora la delega abbia ad oggetto [...] la revisione, il riordino e l'assetto di norme preesistenti, queste finalità giustificano un adeguamento della disciplina al nuovo quadro normativo complessivo, conseguito dal sovrapporsi, nel tempo, di disposizioni emanate in vista di situazioni ed assetti diversi. L'introduzione di soluzioni

sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è, tuttavia, ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato" (Sentenze nn. 239 del 2003 e 170 del 2007); andrebbe pertanto valutata l'opportunità di specificare ulteriormente il principio di delega.

Il **comma 3 dell'articolo 1** prevede, **al primo periodo**, che i decreti legislativi siano adottati "previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997"; la norma citata riguarda però le intese in sede di Conferenza Stato-regioni; *andrebbe quindi chiarito a quale tipologia di intesa si faccia riferimento.*

Il comma 1 **dell'articolo 1** prevede altresì che la delega al Governo in materia di turismo debba essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge all'esame; al riguardo, il **comma 3** prevede, **al quarto periodo**, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa".

Al riguardo si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega).

Si veda sul punto, da ultimo, il parere reso nella seduta del 9 ottobre 2018 sul progetto di legge C.1066.

Il **comma 3 dell'articolo 1** prevede, **al sesto periodo**, che, nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari e trasmetta nuovamente i testi alle Camere corredati dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, le Commissioni parlamentari possano, nel termine di dieci giorni, "esprimersi sulle osservazioni del Governo"; *al riguardo si osserva che tale formulazione non appare coerente con la natura dei pareri delle Commissioni parlamentari nei procedimenti di delega legislativa che hanno sempre ad oggetto gli schemi di decreto.*